

## Articolo 1 Finalità

Il presente regolamento disciplina, per ciascun ambito contrattuale separatamente, l'istituto delle "ferie e riposi solidali" e concerne la cessione, a titolo gratuito, delle ferie e riposi maturati dai dipendenti dell'Azienda, a favore di colleghi, al fine di consentire a questi ultimi, di assistere i figli minori indicati all'articolo 5, che necessitano di cure costanti, per particolari condizioni di salute.

L'Azienda, mediante l'istituto delle ferie solidali, intende dotarsi di un importante strumento che va ad accrescere il benessere organizzativo attraverso un'azione di solidarietà tra colleghi appartenenti alla singola area contrattuale, e che si integra, attraverso l'opera fattiva dell'amministrazione, con le politiche di conciliazione tra vita privata e lavoro.

## Art. 2 Campo di applicazione

Il presente regolamento si applica a tutto il personale dipendente delle aree contrattuali del Comparto e della Dirigenza in servizio (anche in comando o distacco) presso l'Azienda, ivi ricomprendendovi, tipologie contrattuali flessibili, purché connotate dalla continuità di almeno un biennio (contratto a tempo determinato, contratto di formazione lavoro) o che consentono la conciliazione di vita (rapporto di lavoro a tempo parziale, *smart working*). Tali dipendenti devono trovarsi nelle seguenti condizioni:

- a. necessità di prestare assistenza ai figli minori che necessitino di cure costanti per particolari condizioni di salute
- b. aver esaurito le giornate di ferie e festività sopresse, nonché i permessi orari spettanti per particolari motivi personali o familiari ed riposi compensativi.

## Articolo 3 Attivazione dell'istituto

### 3.1. Cessione

I dipendenti possono volontariamente e gratuitamente cedere, utilizzando l'apposito modulo messo a disposizione dell'Azienda, i giorni di ferie maturati nell'anno precedente e nell'anno corrente fino ad un massimo di **otto giorni** complessivi per ciascun anno, e le giornate di festività sopresse dell'anno in corso ancora non usufruite.

I giorni ceduti devono essere eccedenti la misura delle quattro settimane minime di ferie annuali, di cui il lavoratore deve irrinunciabilmente usufruire, ai sensi del D.Lgs. 8 aprile 2003 n. 66, in materia di riposi e ferie. Pertanto il lavoratore per poter cedere le ferie deve avere fruito complessivamente di almeno 4 settimane di ferie nell'anno di riferimento (20 giorni in caso di articolazione oraria su 5 giorni, 24 giorni in caso articolazione oraria su 6 giorni).

Al fine di dare attuazione all'istituto, l'Azienda pubblica, annualmente, un avviso/manifestazione d'interesse, finalizzato all'adesione, da parte dei dipendenti (*compresi coloro cesseranno il servizio nell'anno in corso*), all'istituto delle ferie solidali. La cessione delle ferie deve, di norma, avvenire entro il 30 giugno di ciascun anno, con possibilità di successive integrazioni bimestrali.

La raccolta delle adesioni andrà ad alimentare la “Banca delle Ferie solidali” di cui all’articolo 6, alla quale attingere sulla base delle richieste dei dipendenti in possesso dei requisiti previsti all’articolo 5.

Nel caso di esaurimento della “Banca delle Ferie solidali”, l’Azienda potrà emettere un nuovo avviso/manifestazione di interesse.

Sono costituite tre banche delle Ferie solidali distinte per il comparto, la dirigenza sanitaria e la dirigenza Funzioni Locali TPA. L’alimentazione e la fruizione delle ferie solidali deve avvenire secondo modalità distinte tra i comparti.

### **3.2. Adesione ed utilizzo di “ferie solidali”**

Gli aventi diritto, presentano all’Amministrazione la richiesta, di utilizzo di ferie solidali, attraverso l’apposito modulo messo a disposizione dall’Azienda.

La richiesta può essere per un massimo di **trenta giorni**, previa presentazione della certificazione comprovante lo stato di necessità delle condizioni di salute dei soggetti di cui all’articolo 5 rilasciata esclusivamente da struttura sanitaria pubblica e/o convenzionata.

Sono esonerati [dall’obbligo di allegare la certificazione](#) i genitori [dei minori che abbiano già ottenuto il riconoscimento](#) dell’invalidità ai sensi della L. 104/92.

L’Amministrazione, successivamente all’avviso di adesione, vista la disponibilità complessiva e fatte le opportune verifiche, attraverso la commissione di cui all’articolo 4, attuerà gli adempimenti conseguenti attingendo dalla “Banca delle Ferie Solidali”.

L’assegnazione delle ferie solidali al richiedente resta comunque vincolata al preventivo complessivo utilizzo di tutte le proprie ferie, [i permessi orari spettanti per particolari motivi personali o familiari ed i riposi compensativi](#).

Una volta acquisite dal dipendente richiedente, le “ferie solidali” rimangono nella Sua disponibilità fino al perdurare delle condizioni di necessità.

Nel caso in cui, prima della fruizione totale o parziale delle “ferie solidali” da parte del richiedente cessino le condizioni di necessità legittimanti l’utilizzo, le stesse ferie torneranno nella “Banca delle Ferie Solidali”.

### **Art. 4 Commissione esaminatrice**

Viene disposta l’istituzione di un’apposita Commissione esaminatrice delle richieste (composta dal Direttore UOC Gestione Presenze Assenze o suo delegato, dal Medico Competente e da 2 rappresentanti a rotazione del CUG (Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni), uno di parte aziendale e l’altro di parte sindacale, che si riunirà per la verifica del diritto di accesso alla “Banca delle ferie solidali” per i richiedenti, facendo seguito alle richieste di attivazione dell’istituto e con frequenza non inferiore al bimestre sia in relazione alle consistenze della Banca delle Ferie solidali, sia in relazione alle richieste, tranne che per casi di rilevante urgenza e eccezionalità.

Nel caso in cui il numero di giorni di ferie o di riposo offerti sia inferiore a quello dei giorni richiesti e le richieste siano plurime, le giornate cedute sono distribuite in misura proporzionale tra tutti i richiedenti.

### **ART. 5 Avanti diritto**

Personale dipendente indicato all’art. 2, in qualità di genitore che debba prestare assistenza al/alla figlio/a minori che necessiti di cure costanti per particolari condizioni di salute.

## **Art. 6 Istituzione Banca delle ferie e dei riposi solidali**

Le giornate di ferie o di riposi per festività soppresse che risultino in eccedenza rispetto alle richieste pervenute saranno inserite in una “Banca delle ferie e dei riposi solidali”. Nel caso in cui la “Banca delle Ferie Solidali” sia particolarmente capiente di ferie solidali non verrà emesso alcun avviso per la richiesta della cessione.

## **Art. 6. Sicurezza dei dati**

L'Azienda USL Toscana Nord Ovest assicura che le operazioni di raccolta e assegnazione delle giornate di “ferie solidali” siano effettuate in forma anonima e nel totale rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali, di cui alla normativa vigente

## **Art. 7. Rinvio**

Per tutto quanto non specificatamente definito si rinvia alla legge e alla contrattazione collettiva.

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: FRANCESCA MIGNONI

DATA FIRMA: 22/12/2021 11:55:09

IMPRONTA: 36373636653532636633313236666461393335633631393538633365623939626530313530663831